CONSULTA DEGLI ANZIANI
Seduta del 23 dicembre 2008

Nota illustrativa delle proposte di modifica del Regolamento della Consulta degli Anziani contenute nel testo allegato.

Le proposte di modifica, riportate in corsivo nel testo che segue, sono state dettate, alla luce dell'esperienza sinora compiuta, dalla necessità di colmare alcune lacune e di chiarire e migliorare alcuni aspetti del Regolamento in vigore.
Le principali modifiche che qui si propongono riguardano:
a) la riscrittura degli art. 1. e 2., con l'introduzione di alcuni doveri imprescindibili dell'Amministrazione comunale onde consentire alla Consulta di adempiere le proprie funzioni compiutamente e senza equivoci;
b) la durata in carica della Consulta (art. 7) viene portata a cinque anni, nella constatazione che il periodo di tre anni è risultato troppo breve perché si potesse giudicare equamente il bilancio dell'attività svolta dalla Consulta. Di conseguenza, con una norma transitoria (art. 14) si prevede la proroga fino a cinque anni, della durata in carica dell'attuale Consulta;
c) la riscrittura dell'art. 10 (Prerogative del Presidente della Consulta) con la disciplina più chiara e puntuale delle Prerogative del Presidente, in uno con la istituzione della figura del Vice Presidente;
d) l'assegnazione del ruolo di Segretario della Consulta, in uno con la puntualizzazione dei relativi compiti, al più giovane dei membri presenti alla seduta.

Allo scopo di evitare confusioni, la Consulta propone di procedere alla abrogazione del Regolamento in vigore con la conseguente approvazione integrale del testo qui riportato.

Montorio al Vomano, 23 dicembre 2008

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI

Art. 1 Disposizioni generali

Gli organi di rappresentanza, le modalità di elezione, le funzioni e i compiti della Consulta degli Anziani (in seguito detta Consulta), di cui all'art. 50 bis dello Statuto comunale, sono disciplinate dal presente Regolamento.

Al fine di consentire alla Consulta di adempiere pienamente alle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale:

- mette a disposizione della Consulta locali funzionali ed idoneamente arredati, ubicati nella sede comunale;

- iscrive nel Bilancio di Previsione il Capitolo "Attività della Consulta degli Anziani" nel quale allocare lo stanziamento annuale di una somma non inferiore a Euro 2,50 per ognuno degli aventi diritto al voto per l'elezione della Consulta;

- iscrive nel Bilancio di Previsione il capitolo "Proposte e Progetti della Consulta degli Anziani" nel quale allocare i finanziamenti di scopo.

Art. 2 Natura, funzioni e compiti della Consulta

La Consulta è organismo di rappresentanza elettivo ed esercita le funzioni e i compiti di seguito indicati:

I. *a) esprime parere consultivo sul Bilancio di previsione, con riferimento alla spesa destinata agli anziani; b) esprime parere preventivo su singoli piani sociali e sanitari, nonché su progetti, interventi e spese verso gli anziani che l'Amministrazione intende mettere in essere in esecuzione degli stanziamenti di Bilancio;*

II. propone programmi attività e interventi a favore degli anziani;

III. propone misure di sostegno economico e agevolazioni fiscali in favore degli anziani al fine di rimuovere condizioni di disagio economico e sociale.

Per il parere di cui al punto I. a), l'Amministrazione Comunale:

- mette a disposizione della Consulta i documenti contabili contenenti la previsione della spesa corrente dell'esercizio di riferimento e le spese correnti sostenute nell'esercizio precedente, corredati delle relative relazioni di previsione e programmatiche;

- correda le relazioni, di cui al punto precedente del presente comma, di una nota contenente: I. l'ammontare delle risorse disponibili avendo detratte dal complesso delle entrate il totale delle spese correnti; II. l'elenco degli interventi e dei progetti ai

quali sono destinate le suddette risorse disponibili; III. l'indicazione del rapporto percentuale tra gli stanziamenti di spesa destinata agli anziani e quella destinata ad altri scopi.

Art. 3 Composizione della Consulta
La Consulta si compone di 7 (sette) membri, eletti con le procedure previste al successivo art. 8.

Art. 4 Elettorato attivo
I cittadini iscritti nelle liste elettorali e che abbiano compiuto o compiano i 60 anni di età entro il giorno delle elezioni partecipano alla elezione della Consulta.

Art. 5 Elettorato passivo, candidature
Tutti i cittadini di cui all'art. 4 possono essere candidati per la elezione alla Consulta.
Alla candidatura si accede tramite liste di candidati, di numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette).
Le liste di candidati devono essere sottoscritte da un numero di elettori, indicati all'art. 4, non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 25 (venticinque). Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate analogamente a quanto previsto dalla legge per la elezione del Consiglio comunale.
Non sono ammesse candidature in più di una lista.
Gli elettori sottoscrittori delle liste non possono essere candidati.
I Sindacati dei Pensionati operanti nel territorio del Comune, ai quali lo Statuto riconosce il titolo di rappresentanza sociale, possono presentare liste di candidati, di numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette), senza obbligo di sottoscrizione.
Le liste di candidati devono essere presentate alla Segreteria del Comune nel periodo intercorrente tra il 55° e il 25° giorno antecedenti quello della elezione.
Le liste di candidati sono sottoposte per l'approvazione ad una Commissione elettorale di tre membri nominata dal Sindaco tra i consiglieri comunali in carica.
La Commissione di cui al precedente comma verifica il godimento dei diritti civili dei candidati e dei sottoscrittori delle liste di candidati,

depennando quanti tra i candidati e firmatari non li godano e rigettando le liste di candidati che risultino con un numero di firme inferiore o superiore a quello prescritto dal comma 3.
La Commissione dà comunicazione scritta delle sue decisioni agli interessati.

Art. 6 Incompatibilità
La carica di membro della Consulta è incompatibile con quella di Consigliere comunale, provinciale e regionale.

Art. 7 Durata in carica della Consulta, periodicità delle elezioni
La Consulta, eletta secondo le modalità del successivo art. 8, dura in carica 5 (cinque) anni.
L'elezione della Consulta non può coincidere con quella del Consiglio comunale.
Le elezioni devono essere indette nel periodo tra il quarto e il terzo mese antecedenti la scadenza della durata in carica.

Art. 8 Elezione della Consulta
Le elezioni, convocate con appositi manifesti a firma del Sindaco, si terranno presso un unico seggio allestito nella sede comunale.
Il seggio resterà aperto per otto giorni consecutivi tra due domeniche, dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno.
Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco, su designazione dei Sindacati dei pensionati operanti nel territorio comunale d'intesa tra loro, nel numero di 3 per ogni giorno delle votazioni.
Nessuna indennità o compenso è dovuto per l'esercizio della funzione di scrutatore del seggio elettorale.
Nel seggio saranno affisse le liste dei candidati che concorrono alla elezione.
Ogni elettore ha diritto di esprimere il voto di lista e due voti di preferenza. L'espressione sulla scheda dei due voti di preferenza vale anche come voto di lista.
Sulla scheda saranno riportati, in riquadri rettangolari, il numero d'ordine di presentazione, le intestazioni e gli eventuali contrassegni delle liste dei candidati nell'ordine di presentazione alla Segreteria del Comune. In ogni riquadro, sotto le intestazioni, saranno tracciate due

linee sulle quali l'elettore potrà esprimere i propri voti di preferenza scrivendo i nomi o i numeri corrispondenti dei candidati prescelti.
Le schede con più di due voti di preferenza, o con più di un voto di lista, o con preferenze espresse in più di una lista sono dichiarate nulle.
Le elezioni sono valide senza vincolo di quorum.

Art. 9 Dichiarazione degli eletti
I seggi vengono attribuiti alle liste di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista.
Sono dichiarati eletti i candidati che, nelle liste cui spettano seggi secondo il comma precedente, hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, è dichiarato eletto il più anziano.
È dichiarato Presidente della Consulta il candidato con il maggior numero di preferenze nella lista che ha ottenuto la più alta percentuale dei voti validi. A parità di preferenze, è dichiarato Presidente della Consulta il più anziano.
Alla attribuzione dei seggi e alla dichiarazione degli eletti provvede, sulla base del verbale dello scrutinio redatto dagli scrutatori del seggio, la Commissione di cui all'art. 5 presieduta dal Sindaco, il quale ne dà pubblica comunicazione tramite manifesto.
Nessuna indennità o compenso è dovuto per l'esercizio della funzione di membro o di Presidente della Consulta.
In caso di dimissione, decadenza o decesso di uno o più membri della Consulta, subentra o subentrano i candidati più votati tra i non eletti delle stesse liste.
In caso di dimissione, decadenza o decesso del Presidente, subentra nelle funzioni di Presidente il più anziano tra gli eletti della stessa lista di appartenenza.

Art. 10 Prerogative del Presidente della Consulta
Il Presidente convoca e presiede le sedute della Consulta e ne predispone l'ordine del giorno dandone comunicazione al Sindaco e all'Assessore alle politiche sociali.
Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, partecipa alle seduta della Consulta; in caso di impossibilità a presenziare, designa a sostituirlo un membro della Giunta.

Il Presidente e i membri della Consulta possono ricevere il pubblico secondo calendari settimanali o mensili nell'ufficio che sarà messo a disposizione della Consulta.
Il Presidente istruisce la documentazione relativa all'ordine del giorno e cura che sia messa a disposizione dei membri della Consulta almeno tre giorni prima della seduta.
Le sedute di insediamento delle Consulte neo elette sono convocate e presiedute dal Sindaco o suo Delegato, il quale procede preliminarmente alla formale dichiarazione del Presidente nella persona del candidato di cui al precedente art. 9, comma 3, chiamandolo, quindi, a presiedere la seduta.
Nella seduta di insediamento, la Consulta procede alla nomina di un Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza.
In caso di dimissioni o decesso del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le funzioni fino alla seduta di subentro di cui all'art. 9, ultimo comma, che a tale scopo sarà convocata dal Sindaco.
A seguito del subentro di cui al precedente comma, la Consulta procede alla nomina del Vice Presidente.

Art. 11 Prerogative dei membri sulla convocazione delle sedute e sull'ordine del giorno della Consulta
La Consulta può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta sottoscritta da non meno di 4 (quattro) dei suoi membri, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni membro della Consulta ha facoltà d chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti, questioni, provvedimenti, facendone richiesta scritta al Presidente.
Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della seduta le richieste dei membri della Consulta che siano pervenute almeno una settimana prima della convocazione della stessa seduta.

Art. 12 Validità delle sedute e delle deliberazioni della Consulta
La Consulta è validamente riunita se sono presenti almeno quattro dei suoi membri.
Le deliberazioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente trasmette le deliberazioni della Consulta al Sindaco e all'Assessore delegato alle politiche sociali entro la settimana successiva a quella della loro assunzione.
Il Sindaco sottopone le deliberazioni di cui al comma precedente all'organo competente (Giunta, Consiglio comunale) nella prima seduta successiva alla ricezione degli atti e ne comunica l'esito al Presidente della Consulta entro le due settimane successive alla deliberazione dell'organo competente.

Art. 13 Il Segretario della Consulta

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte di volta in volta dal membro più giovane dei presenti.
Il Segretario della Consulta redige il verbale della seduta, al termine della quale ne dà lettura, lo sottopone alla approvazione, lo fa controfirmare dai presenti e lo consegna al Presidente per quanto di competenza.

Art. 14 Norma transitoria

In conseguenza della modifica introdotta nell'art. 7, la durata in carica dell'attuale Consulta è protratta fino a cinque anni dalla sua elezione.